



Comune di Desenzano del Garda

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 415 del 27/12/2018

Abrogato e riapprovato con deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 30/07/2024

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

SOMMARIO

CAPO I	3
Art. 1 Principi generali	3
Art. 2 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche.....	3
Art. 3 Destinatari.....	4
Art. 4 Gruppo di lavoro	5
Art. 5 Limite soggettivo dell'incentivo	6
Art. 6 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	6
Art. 7 Centrali di committenza	7
Art. 8 Quota del 20 per cento	7
CAPO II	8
Art. 9 Graduazione della misura incentivante.....	8
Art. 10 Disciplina delle varianti	8
Art. 11 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	8
CAPO III	10
Art. 12 Graduazione della misura incentivante	10
Servizi e Forniture	10
Art. 13 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	11
CAPO IV	13
Art. 14 Principi in materia di valutazione	13
Art. 15 Attività articolate e singole	13
Art. 16 Assegnazioni coincidenti di più attività.....	13
Art. 17 Attività del personale dirigenziale	14
Art. 18 Riduzione/revoca dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione ...	14
Art. 19 Liquidazione dell'incentivo	15
Art. 20 Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni	16
Art. 21 Informazione	16

CAPO I

Art. 1

Principi generali

1. La presente disciplina regola gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs 31 marzo 2023 n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" di seguito denominato "Codice" e si applica alle tipologie di attività tassativamente previste nell'allegato I.10 e del medesimo Codice o nel successivo emanando Regolamento ministeriale sostitutivo, riferite alle singole procedure di affidamento di opere, lavori, servizi e forniture, comprese tutte le attività manutentive, svolte dal personale dipendente. Nelle procedure di affidamento sono comprese anche quelle di affidamento "diretto" senza previa comparazione di più offerte e quelle in concessione o in partenariato pubblico – privato, alle quali si applica in quanto compatibile ogni riferimento agli appalti contenuto nel presente Regolamento.
2. Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione e liquidazione dell'incentivo in relazione alle predette attività qualora siano svolte da dipendenti non aventi qualifica dirigenziale.
3. Nel caso di appalti per servizi e forniture, l'incentivo è applicato solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, come figura distinta dal RUP. Per l'individuazione dei casi di prevista distinzione tra le due figure, nei quali trova applicazione l'incentivo per gli appalti di servizi e forniture, si fa riferimento alla normativa (dall'art. 32 allegato II.14 del Codice.). La nomina del direttore dell'esecuzione avviene con provvedimento del dirigente responsabile dell'Unità organizzativa, che motiva adeguatamente i presupposti di complessità riferiti allo specifico appalto.
4. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed al riconoscimento delle effettive responsabilità connesse alle attività oggetto di incentivo.
5. L'incentivo si applica anche nei casi in cui l'affidamento venga effettuato tramite soggetto terzo centro aggregatore, centrale di committenza o adesione a convenzioni Consip o di altra Centrale (comprese le adesioni con successiva procedura competitiva), purché si dia dimostrazione e motivazione negli atti adottati dello svolgimento, da parte degli uffici del Comune, delle attività incentivabili previste (anche singole attività incentivabili).
6. Una quota delle risorse può anche essere destinata ai dipendenti di una centrale di committenza qualora il Comune si avvalga della stessa e nei limiti di cui all'art.45 comma 8 del Codice; ciò unicamente a condizione di reciprocità.
7. Per la definizione dell'incentivo in caso di affidamenti misti si utilizza il principio della prevalenza come definito dal Codice e pertanto per stabilire l'ambito in cui rientra l'affidamento (lavori, servizi, forniture), si dovrà prendere a riferimento l'oggetto principale dell'affidamento in questione.

Art. 2

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 3, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA

esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4 (gruppi di lavoro), per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 8, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.
5. Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.
6. Nel caso in cui l'intervento si qualifichi come fornitura con posa in Opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori;

Art. 3 **Destinatari**

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del procedimento - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

- direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 4 **Gruppo di lavoro**

1. In relazione alla propria organizzazione il Dirigente, prima dell'avvio della fase di programmazione e affidamento e di quella esecutiva, individua, sentito eventualmente il RUP qualora nominato, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente, dando conto di eventuali esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti dello stesso gruppo.
3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Il conferimento degli incarichi è subordinato agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, conflitto di interessi e formazione previsti dalle disposizioni generali e speciali vigenti in materia, in quanto applicabili alle singole attività oggetto di incarico.
6. Il provvedimento che individua i componenti del Gruppo di lavoro deve indicare:
 - L'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
 - Il nominativo del Responsabile Unico del Progetto;
 - L'importo presunto posto a base della procedura di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo relativo alle funzioni tecniche, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;
 - Il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
 - Il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il Gruppo di lavoro;
 - Le aliquote da destinare ai singoli componenti del Gruppo di lavoro e/o Gruppo di progettazione, da attribuire secondo il presente Regolamento;
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo

apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi artt.11 e 13, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 19.

9. Per gli appalti forniture di beni e servizi caratterizzati da tecnologie particolarmente complesse ed innovative o che richieda l'apporto di una pluralità di competenze o la collaborazione con altre centrali di acquisto o committenza, anche esterne o per le quali, in ragione della complessità, del carattere innovativo e tecnologico dei beni e servizi oggetto di appalto o fornitura, sia comunque opportuno nominare il Direttore Esecutivo del Contratto, si provvede alla nomina con provvedimento del Dirigente. Di fatti, il presente Regolamento si applica agli appalti di servizi e forniture solo qualora sia stato nominato il direttore dell'esecuzione, in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del D. Lgs 36/2023.
10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 5

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma 1 incrementa le risorse di cui al successivo art. 8.

Art. 6

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) le procedure per affidamenti intesi come lavori di importo inferiore a 40.000,00 € e per i quali non sia richiesto un progetto corredato di quadro economico e/o un CUP;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 70.000,00 € e i servizi e le forniture ordinari per i quali non vi sono atti di pianificazione ed un progetto corredato da quadro economico e/o un CUP;
 - d) gli affidamenti di servizi e forniture ove non sia stato nominato il direttore dell'esecuzione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 31 e 32 dell'allegato II.14 del Codice.
 - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56;
 - f) le forniture energetiche;
 - g) i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio).
2. È sempre fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere con specifico provvedimento derogatorio modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti.
3. Nei casi di cui al comma precedente, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendosi tuttavia qualunque sovra incentivazione.

Art. 7
Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e comunque non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45, c. 8 del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 36/2023.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 3, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 8
Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 2, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 19;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II
Incentivo per lavori

Art. 9
Graduazione della misura incentivante

1. Con riferimento agli appalti di lavori la percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione dell'importo dell'opera:

Opere	
Da euro 40.000,00 ad euro 1.000.000,00	percentuale del 2%
Da euro 1.000.001,00 a soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,80%
Importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,50%

Art. 10
Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.
2. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale"

Art. 11
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, secondo le percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere e rapportate alla quota dell'80% dell'incentivo previsto spettante:

Funzione tecnica	Quota parte		Condizioni di corresponsione
A) PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI			
a.1.0 Responsabile unico del progetto	1,00%		100,00% alla pubblicazione del programma
Oppure			
a.1.1 Responsabile unico del progetto supportato		0,50%	Come sopra
a.1.2 Supporto al Responsabile unico del progetto		0,50%	Come sopra
B) PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO			
b.1 Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali			
b.1.1 Responsabile unico del progetto/Coordinatore della progettazione	1,00%		100,00% all'approvazione del documento
b.1.2 Progettista (Gruppo di progettazione)	1,00%		Come sopra
b.2 Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica			
b.2.1 Responsabile unico del progetto	2,00%		100,00% all'approvazione del progetto
b.2.2 Progettista (Gruppo di progettazione)	5,00%		Come sopra
b.3 Redazione del Progetto Esecutivo			
b.3.1 Responsabile unico del progetto	5,00%		Come sopra
b.3.2 Progettista (Gruppo di progettazione)	15,00%		Come sopra
b.4 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione			
b.4.1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP)	4,00%		100,00% all'approvazione del progetto
b.5 Verifica preventiva della progettazione			
b.5.0 Addetto alla verifica	15,00%		50% all'emissione del rapporto finale di fattibilità tecnica-economica 50% all'emissione del rapporto finale di verifica del progetto esecutivo
C) PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA			
c.1.0 Responsabile unico del progetto	12,00%		50% all'avvio delle procedure di affidamento 50% alla sottoscrizione del contratto
oppure			
c.1.1 Responsabile unico del progetto		6,00%	Come sopra
c.1.2 Supporto al Responsabile unico del progetto		6,00%	Come sopra
D) ESECUZIONE DELL'INTERVENTO			
d.1 Ufficio di direzione dei lavori			
d.1.1 Direttore dei lavori	18,00%		In coerenza con il SAL
d.1.2.Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	3,00%		Come sopra
d.1.3 Direttore operativo/Ispettore di cantiere	3,00%		Come sopra
d.2 Supervisione e coordinamento dell'esecuzione			
d.2.0 Responsabile unico del progetto	10,00%		In coerenza con il SAL
Oppure			
d.2.1 Responsabile unico del progetto		3,00%	Come sopra
d.2.2 Supporto al Responsabile unico del progetto		7,00%	Come sopra
d.3 Collaudo			
d.3.1 Collaudo tecnico amministrativo/Certificato di regolare esecuzione	5,00%		In coerenza con il SAL

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella precedente tabella, le percentuali previste concorrono al finanziamento del fondo di cui all'art.8.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 12

Graduazione della misura incentivante

1. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture sono nei casi in cui il RUP deve essere soggetto diverso dal Direttore dell'esecuzione, in base alle disposizioni normative.
2. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione dell'importo del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi e Forniture	
Da euro 70.000,00	percentuale del 2%
Fino a soglia di rilevanza europea	
Importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,5%

3. Come specificato dall'art 1 del presente regolamento nel caso di appalti per servizi e forniture, l'incentivo è applicato solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, come figura distinta dal RUP.
4. La necessità di avere un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP è regolata dall'art. **32 dell'allegato II.14** e **dall' 8 comma 4 dell'allegato I.2** D.Lgs 36/2023
5. L'art. 8 comma 4 dell'allegato I.2 specifica che *"Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:"*
 - a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'[articolo 14 del codice](#);
 - b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

6. L'art 32 dell'allegato II.14 D.Lgs 36/2023 stabilisce che sono considerati di particolare importanza:

- a) Le forniture di importo superiore ad Euro 500.000,00.
- b) I Servizi di particolare importanza indipendentemente dall'importo, cioè gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico , le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella a cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;

7. Lo stesso art. 32 dell'allegato II.14 inoltre stabilisce che *“in via di prima applicazione”* sono individuati come servizi di particolare importanza i seguenti:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi

8. Ove non ricorrano le ipotesi previste, quindi per gli affidamenti di forniture di importo inferiore ad Euro 500.00,00 non è possibile prevedere incentivi al personale.

Art. 13

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, secondo le percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere e rapportate alla quota dell'80% dell'incentivo previsto spettante:

Funzione tecnica	Quota parte	Condizioni di corresponsione	
A) PROGRAMMAZIONE			
a.1 Programmazione, predisposizione atti e gestione dell'affidamento			
a.1.0 Responsabile unico del progetto	22,00%		50% alla pubblicazione degli atti di gare 50% alla sottoscrizione del contratto
Oppure			
a.1.1 Responsabile unico del progetto		12,00%	Come sopra
a.1.2 Supporto al Responsabile unico del progetto		10,00%	Come sopra
B) ESECUZIONE			
b.1 Supervisione e coordinamento dell'esecuzione			
b.1.0 Responsabile unico del progetto	22,00%		In coerenza con il SAL
oppure			
b.1.1 Responsabile unico del progetto		12,00%	Come sopra
b.1.2 Supporto al Responsabile unico del progetto		10,00%	Come sopra
b.2 Direzione dell'esecuzione			
b.2.0 Direttore dell'esecuzione	38,00%		In coerenza con il SAL
oppure			
b.2.1 Direttore dell'esecuzione		19,00%	Come sopra
b.2.2 Supporto al Direttore dell'esecuzione		19,00%	Come sopra
b.3 Verifica di conformità			
b.3.1 Addetto alla verifica	18,00%		100,00% all'emissione del certificato

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella precedente tabella, le percentuali previste concorrono al finanziamento del fondo di cui all'art.8.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 14

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) ed economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 19.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 15

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività diretta o di supporto sia svolta da più figure (es. collaboratori RUP, gruppo di progettazione), compete al Dirigente attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 16

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 10% sulla percentuale minore:
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
 - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
 - d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 17
Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, in via generale è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da riservare agli stessi è quantificata nella misura del 50 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata; detta riserva viene aggiunta ad ulteriori incentivi di cui i collaboratori beneficiano.
3. Nel solo caso in cui norme eccezionali e/o derogatorie prevedano la possibilità di incentivare anche il personale dirigenziale (es. norme PNRR art. 8 D.L. 13/23) al dirigente competente per materia è riconosciuto l'incentivo in rapporto alla funzione effettivamente svolta prevista dal presente regolamento.

Art. 18
Riduzione/revoca dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella "A".
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovverosia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella "A".
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella "A".

	TABELLA A	
Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	20%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	30%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

6. Nel caso in cui l'ingiustificato incremento dei tempi e dei costi degli appalti, imputabili ai singoli dipendenti incaricati delle funzioni tecniche per le quali è previsto un incentivo, compresi i collaboratori tecnici e amministrativi a loro supporto, determini una riduzione dell'incentivo superiore al trenta per cento, l'importo da corrispondere quale incentivo può essere revocato.
7. Nel caso in cui i dipendenti responsabili delle attività incentivate violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, l'incentivo viene revocato

Art. 19 Liquidazione dell'incentivo

1. terminate le varie fasi di cui si compone il singolo procedimento, il Dirigente responsabile, sentito il RUP, certifica la prestazione effettuata, anche con riferimento all'effettivo compito svolto da più dipendenti che si dovessero avvicinare nel tempo per ragioni di servizio, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro, nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante ai componenti del gruppo e propone la liquidazione sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento degli importi spettanti ai singoli individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.
2. La liquidazione dell'incentivo spettante al dipendente è effettuata sulla base delle percentuali e scadenze riportate nella precedente tabella. La liquidazione degli incentivi sarà effettuata annualmente. Per la verifica del rispetto del limite di cui al comma 4 dell'art. 45 del D. LGS. 36/2023 (trattamento economico complessivo lordo annuo), gli importi vanno considerati per competenza e non per cassa.
3. Ai fini della liquidazione il dirigente, con proprio provvedimento, attesta il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi; a tal fine predispone una scheda riepilogativa contenente almeno:
 - a) l'elenco di tutti i partecipanti con evidenziato il tipo di incarico e le mansioni effettivamente svolte, avuto riguardo alle attività previste dal presente Regolamento;
 - b) l'espressa dichiarazione che il singolo incarico è stato concluso nel rispetto del conferimento originario e delle eventuali modifiche o revoche regolarmente sopravvenute con indicati i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - c) l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare al singolo dipendente;

- d) l'espressa dichiarazione circa la mancanza di conflitti di interesse sottoscritta dai soggetti beneficiari dell'incentivo.

Art. 20

Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'Amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
2. Sia in caso di opere o lavori pubblici che in caso di servizi o forniture, il presente Regolamento si applica a bandi o avvisi di indizione o lettere di invito relativi a procedure di scelta del contraente pubblicati a partire dall'1 luglio 2023 - limitatamente alle attività svolte dall'1 luglio 2023.
3. È possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, nelle ipotesi previste dai commi 2 e 3 del presente articolo, solo ove il relativo finanziamento sia stato accantonato a tale scopo nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.
4. In caso di bandi o avvisi di indizione della procedura di scelta del contraente pubblicati prima del 1 luglio 2023 si applica il previgente Regolamento anche con riferimento alle attività compiute successivamente a tale data.

Art. 21

Informazione

5. Il Servizio Personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata e anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.